

## SETTORE TURISMO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

### COMUNICATO IN MERITO ALLE PROCEDURE ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO E DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2021

Nel confermare come allo stato attuale permanga la nota condizione di criticità in merito all'indizione delle Sessioni d'esame inerenti l'abilitazione all'esercizio delle Professioni Turistiche, appare opportuno illustrare il percorso che ha determinato questa situazione, aggiornando, a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato e della nuova legge regionale di semplificazione n° 7 del 19 maggio 2021, il precedente comunicato pubblicato il 1° gennaio 2021:

- Il d.Lgs n° 30/2006 all'art. 4 comma 2 prevede come in assenza della legge statale che definisca i requisiti tecnico-professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato, non possano valere titoli professionali rilasciati dalla singole Regioni non coerenti con il rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti da leggi statali ancora non promulgate ...
- La Sentenza n° 98/2013 con la quale la Corte Costituzionale ha evidenziato come la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "Professioni" debba rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato (sentenze n° 93/2008, n° 57 e n° 300 del 2007, n° 355/2005);
- La sentenza n° 5213 del 26 agosto 2020 con la quale il Consiglio di Stato si è espresso evidenziando come il quadro legislativo nazionale disegni un complessivo assetto che esclude la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alle professioni turistiche, "*... senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale, alla quale, .... non appare possibile porre rimedio a livello regionale (e provinciale), anche in ragione dell'interferenza con la materia della "concorrenza", di esclusiva competenza statale*";
- La sentenza n° 02375/2021 del 10/5/2021 con la quale il Consiglio di Stato così si pronuncia: "l'assenza a livello cornice di requisiti tecnici posti a presidio di interessi pubblici generali attribuiti alla cura dello Stato non può ritenersi di ostacolo ad una regolazione regionale di natura cedevole, che "occupi" cioè la materia in via transitoria, fino all'intervento normativo di carattere nazionale, e che nelle more provveda esso stesso a definire i requisiti ed i titoli professionali necessari per l'accesso alle professioni, a tutela di interessi rilevanti sul piano regionale";
- L'approvazione da parte del Consiglio Regionale della legge di semplificazione n° 7 del 19.5.2021 con la quale viene modificata la modalità di abilitazione professionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo disciplinata dalla legge regionale n. 27/2015.

Pertanto la Provincia, trattandosi di funzioni delegate, rimane in attesa che Regione Lombardia assuma i successivi provvedimenti indispensabili a creare le condizioni utili ad una corretta indizione delle procedure d'esame, siano esse per titoli che per titoli ed esami.

Eventuali aggiornamenti o modifiche al quadro di riferimento sopra citato verranno puntualmente pubblicati sul presente sito istituzionale.

Brescia, giugno 2021